

CIRCOLARE N. 09 DEL 27 SET. 2016

**Ai Titolari di Domanda Unica 2015**

**Ai Centri di Assistenza Agricola**

**Oggetto: Integrazioni e semplificazioni da apportare alla CIRCOLARE ARCEA N. 2 del 3/3/2016 per all'accesso alla riserva nazionale - Campagna 2016: Fattispecie "D" compensazione di svantaggi specifici relativamente ai beneficiari richiedenti le cui superfici (in tutto o in parte) sono situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione (FEARS) e fattispecie analoghe.**

Nella circolare di AGEA coordinamento ACIU.2015.25 del 3 Giugno 2015, punto 2, sono state indicate le fattispecie per accedere alla riserva nazionale ai fini dell'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti così come stabilito dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall'art. 11 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 purché il beneficiario richiedente sia in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Con tale circolare è stata, altresì, prevista la possibilità da parte del beneficiario di manifestare la volontà di partecipare ad una delle suddette fattispecie di accesso alla riserva nazionale, tramite la presentazione di ulteriori informazioni di dettaglio, direttamente nella domanda unica o tramite una dichiarazione integrativa successiva, secondo le modalità procedurali che devono essere definite dagli Organismi pagatori. Tale procedura è stata rinnovata anche per la campagna 2016 con la circolare di AGEA coordinamento n. 17361 del 12/7/2016.

L'articolo 12 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 stabilisce che la domanda unica viene predisposta in coerenza con l'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e che le relative richieste di aiuto sono vincolate, obbligatoriamente, alla costituzione preliminare del fascicolo aziendale redatto ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

In materia di semplificazione della PAC 2014-2020, è essenziale richiamare il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 diretto al superamento della frammentazione delle procedure amministrative e dei carichi burocratici in capo agli agricoltori, ed in particolare, al fatto che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici di servizi non possono richiedere ai beneficiari di sovvenzione pubbliche informazioni o documenti già in loro possesso.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, l'AGEA Coordinamento ha predisposto la circolare n. ACIU.2016.28638 del 16 Settembre 2016, dove al paragrafo 2, è stato precisato, per la fattispecie "D" di accesso alla riserva nazionale (compensazione di svantaggi specifici), che qualora l'informazione relativa al fatto che le superfici in questione ricadano in zone con svantaggi specifici del PSR sia già presente nel fascicolo aziendale del beneficiario interessato, non è necessario allegare alcuna ulteriore documentazione.

Da questo ne discende che l'atto amministrativo della domanda unica 2016, è inteso come una richiesta di accesso al regime di pagamento di base ma anche come accesso di eventuali altri aiuti da proporre ai beneficiari che possono essere desunti automaticamente dall'Amministrazione dalle informazioni già

esistenti nel fascicolo aziendale redatto ai sensi dell'articolo 3 del DM Prot. 162 del 12/01/2015 e certificate nel SIAN.

Pertanto, al fine di semplificare l'iter della domanda unica 2016 ed in conformità all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno permettere al beneficiario, attraverso procedure automatizzate, di accedere alle fattispecie della riserva nazionale calcolando il corretto aiuto spettante con riferimento ai titoli all'aiuto assegnati (senza che questa non costituisca richiesta di un aiuto aggiuntivo), ed oviando al fatto di non aver indicato tale elemento in domanda unica come previsto al punto 10.1.4 della Circolare ARCEA N. 2 del 3/3/2016.

Per le ragioni sopra esposte, i beneficiari titolari della domanda unica 2016 sono autorizzati a confermare con l'apposito modello di domanda, l'accesso alla riserva nazionale relativamente alla fattispecie "D" ed a fattispecie analoghe essendo tale informazione già in possesso dell'Amministrazione nell'ambito del suddetto fascicolo aziendale dal quale, alla data ultima di scadenza della presentazione della domanda unica 2016, era possibile desumere le superfici in possesso (referenziate) e ricadenti in zone svantaggiate situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione (FEARS) del Piano di Sviluppo Rurale.

La suddetta procedura automatizzata di semplificazione è finalizzata a sanare l'assenza del "flag" apposto in domanda unica 2016, e permetterà al beneficiario di perfezionare, entro il termine previsto del 30 Settembre p.v., l'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie in questione.

Tale processo di semplificazione è anche in linea con i principi di semplificazione adottati a livello comunitario ed in particolare al considerando 20<sup>1</sup> e l'articolo 11(2)<sup>2</sup> del reg. (UE) n. 809/2014.

Il Direttore dell'Organismo Pagatore ARCEA  
Dott. Maurizio Nicolai



<sup>1</sup> Al fine di semplificare l'iter della domanda e in conformità all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, fornire al beneficiario moduli prestabiliti contenenti le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta. È opportuno che il modulo prestabilito sia elaborato in modo che il beneficiario debba soltanto confermare l'assenza di modifiche rispetto alla domanda di aiuto e/o di pagamento presentata nell'anno precedente.

<sup>2</sup> Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all'ultima domanda di aiuto o domanda di pagamento presentata nell'ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione in conformità all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare dati provenienti da fonti di dati a disposizione delle autorità nazionali ai fini delle domande di aiuto e delle domande di pagamento. In tal caso lo Stato membro provvede a far sì che tali fonti di dati offrano il livello di certezza necessario per la corretta gestione dei dati al fine di garantire l'affidabilità, l'integrità e la sicurezza degli stessi.